

Articolo 22

Giardini e parchi zoologici nonché rifugi per animali

Ai giardini e parchi zoologici, ai rifugi per animali e ai lavoratori in essi occupati per sorvegliare e curare gli animali, nonché per la manutenzione degli impianti e il servizio alla cassa, si applicano l'articolo 4 capoverso 1 per tutta la notte per le attività di sorveglianza e il capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 2.

Campo d'applicazione

I giardini e i parchi zoologici sono strutture nelle quali gli animali sono esposti a un vasto pubblico gratuitamente o dietro remunerazione. Ne fanno parte anche gli acquari, le voliere, i papiliorama e altre strutture simili. Le esposizioni di carattere artistico non sono invece soggette a questo articolo, ma all'articolo 38 OLL 2 relativo ai circhi.

I rifugi per animali sono strutture che prendono duramente o temporaneamente sotto la loro protezione animali (generalmente sani) di ogni specie, offrendo loro cure e assistenza. Tali disposizioni sono applicabili per analogia anche ai commerci d'animali, sempreché essi debbano curare e assistere animali.

Le disposizioni speciali sono applicabili soltanto ai lavoratori occupati per sorvegliare e curare gli animali o per la manutenzione degli impianti che sono necessari per il benessere degli animali e che devono quindi funzionare in modo permanente. Sono inoltre applicabili ai lavoratori che durante gli orari d'apertura degli impianti devono essere presenti per il servizio e l'assistenza del pubblico, e in particolare per il servizio alla cassa. Le disposizioni speciali sono tuttavia applicabili soltanto se i lavoratori in questione non sono già soggetti ad altre disposizioni speciali (ad es. quelle relative ad alberghi, ristoranti e caffè, art. 23 OLL 2).

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

I giardini e i parchi zoologici nonché i rifugi per animali possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro domenicale. Il lavoro notturno è esentato dall'obbligo di autorizzazione se ciò è necessario per attività di sorveglianza quali il controllo degli animali, dei recinti e degli impianti. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).

Articolo 8 capoverso 1

I giardini e i parchi zoologici nonché i rifugi per animali possono assegnare lavoro straordinario secondo l'articolo 12 capoverso 1 LL anche la domenica. Il lavoro straordinario deve essere compensato entro 14 settimane mediante un corrispondente congedo. Questa disposizione non include il lavoro straordinario prestato in caso di necessità secondo l'articolo 12 capoverso 2 LL. Le condizioni, i tempi, la durata ammessa e la compensazione del lavoro straordinario fanno riferimento all'articolo 26 OLL 1. Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare complessivamente le 140 ore per anno civile.

Articolo 12 capoverso 2

Le persone che lavorano nei giardini e nei parchi zoologici, nonché nei rifugi per animali hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno ci-

Art. 22

OLL 2

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate
Art. 22 Giardini e parchi zoologici nonché rifugi per animali

vile. Le domeniche libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere computate alle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere ac-

cordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).